

11

Lo Scrivano del Bastimento naufragato, o investito, e in di lui mancanza quello, che facesse le di lui veci, dovrà egli pure tenere esatto e particolar registro degli Effetti tutti, che si ricuperassero, per li necessarj confronti con quello tenuto dalli due Soprastanti; ed averà per l' opera sua quel Salario, e spese solamente che ritraeva dal Bastimento prima che naufragasse.

12

Agli Operarj poi destinati per il ricupero stesso farà dal medesimo Collegietto rispettivamente assegnata quella giornaliera Mercede, che si crederà conveniente.

13

Il Cancelliere farà soddisfatto per gli Atti, Scritture, e Registri, che occorressero in simili occasioni, a norma della Tariffa legale, e ordinaria della rispettiva Cancelleria, senza la minima alterazione.

14

Anche gli Officiali dei Reggimenti, ed altri, che in tali casi fossero destinati alla custodia, e difesa degli Effetti, e Merci naufragate, faranno pagati secondo le rispettive legali, e ordinarie Tariffe.